



Comune di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 13/07/2020

CC N. 19

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI LODO ARBITRALE RESO IN DATA 7 FEBBRAIO 2020 IN MATERIA DI TARIFFAZIONE INTEGRATA RELATIVA AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

L'anno duemilaventi addì 13 del mese di luglio alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal Sig. Papini Luca nella sua qualità di Presidente, assiste Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
GHILARDI GIACOMO		Si	ROCCARO DAVIDE	LEGA	Si
TREZZI SIRIA	P.D.	No	RAHO MARIA CONCETTA	LEGA	Si
GHEZZI LUCA	P.D.	Si	BERTO MARCO PAOLO	LEGA	Si
CATANIA ANDREA	P.D.	Si	ZINESI MAURIZIO	M.5 S.	Si
BARTOLOMEO PATRIZIA	P.D.	Si	DUCA GIANFRANCA	C.B. CIVICA	Si
TARANTOLA MARCO	P.D.	Si	SEGGIO GIUSEPPE	F.D.I.	Si
CALABRIA DANIELE	P.D.	Si	DAMBRA SCELZA	L.C. L.T.C.	Si
MERONI AUGUSTO	LEGA	No	SALMI CATIA	F.D.I.	Si
DAINO ROSARIO	LEGA	Si	DI LAURO ANGELO	GRUPPO	Si
BOGNANNI SILVANA	LEGA	Si	CIOTOLA CARLO	F.I.	Si
MODENA FILIPPO	LEGA	Si	MALAVOLTA RICCARDO	N.C.I.	Si
FUMAGALLI CRISTIANO	LEGA	Si	VAVASSORI LUIGI ANDREA	M.5 S.	Si
PAPINI LUCA	LEGA	Si			

Componenti presenti n. 23.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI LODO ARBITRALE RESO IN DATA 7 FEBBRAIO 2020 IN MATERIA DI TARIFFAZIONE INTEGRATA RELATIVA AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
----------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proposte deliberative in corso di approvazione, con le quali il Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione 2020-2022, poste all'ordine del giorno della prossima seduta consiliare;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 17 del 25 giugno 2020, di approvazione del Rendiconto della Gestione 2019;

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che ai sensi dell'art. 824 bis c.p.c. "salvo quanto disposto dall'articolo 825 c.p.c., il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria" e dunque sotto il profilo della natura giuridica lo stesso viene equiparato alla sentenza ad esclusione della sua esecutività.

Rilevato infatti che ai sensi dell'art. 825 c.p.c. ai fini dell'esecutività del Lodo occorre apposito Decreto del Tribunale del circondario della sede di arbitrato;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia

definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del recente parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione

regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premessi i seguenti fatti di causa:

- in data 9 marzo 2018 la Società C. s.r.l, che è stata concessionaria di alcune linee rientranti nel servizio di Trasporto Pubblico Locale (di seguito anche "TPL") in Comune di Cinisello Balsamo negli anni 1997/2011, ha attivato una procedura arbitrale nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo in virtù di clausola contenuta negli atti a suo tempo stipulati con l'Amministrazione Comunale.

La controversia devoluta agli arbitri ha avuto ad oggetto la domanda spiegata dalla Società C. s.r.l tesa ad ottenere il pagamento degli introiti di tariffazione integrata nel contesto SITAM (acronimo per Sistema Integrato Tariffario dell'Area Milanese) riferite alle linee di trasporto pubblico locale esercite da C.srl, in qualità di concessionario del Comune.

In particolare, i compensi richiesti si riferiscono alle linee 710 e 711 per gli anni dal 2008 al 2011 nonché quota parte della linea 712 per gli anni dal 2000 al 2010.

Nella domanda arbitrale la Società C. ha richiesto a titolo di introiti da tariffazione SITAM un importo in linea capitale di euro 4.169.258,78, oltre I.V.A.

L'arbitrato ha avuto ad oggetto anche la scelta del criterio di determinazione dei corrispettivi poiché la concessionaria C. ha contestato l'impossibilità di applicare quello contrattuale.

Il Comune ha svolto le proprie difese sostenendo:

- la nullità, inesistenza e /o inefficacia delle clausole compromissorie;
- il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo (con riferimento alla domanda subordinata di veder garantiti i rapporti tra ricavi di traffico e costi operativi);
- il difetto di legittimazione passiva del Comune di Cinisello Balsamo e, in via subordinata:
- la necessità della chiamata in garanzia della Società Azienda Trasporti Pubblici Milanese quale soggetto tenuto al pagamento degli introiti di tariffazione integrata rispetto al quale il Comune aveva delegato la Società C. a subentrare nei rapporti con ATM s.p.a per la riscossione degli importi in questione quindi debitore effettivo degli importi richiesti da C.
- la necessità della chiamata in garanzia nei confronti del Consorzio Trasporti Pubblici di Sesto San Giovanni (di seguito anche "CTP") quale soggetto gestore dell'intero Sistema di Trasporto Pubblico locale per il Comune di Cinisello, cui afferiscono le linee di autobus sopra identificate;

- in ogni caso, l'infondatezza delle domande svolte da C. nei suoi confronti.

La difesa del Comune ha chiesto altresì la declaratoria di litispendenza con sospensione del giudizio per la pendenza di altro giudizio - ora in grado d'Appello a Milano - ma al tempo della domanda pendente davanti al Tribunale Civile di Milano - instaurato da C, contro ATM avente ad oggetto parte della domanda azionata da detta Società C. nel giudizio arbitrale e comunque diretta alla individuazione dei criteri di valutazione degli importi richiesti.

In data 7/2/2020 è stato emesso il lodo (qui allegato), con cui il Collegio Arbitrale ha accolto la domanda di parte attrice nei limiti e secondo gli importi sotto riportati condannando il Comune al pagamento delle seguenti somme:

EURO 3.922.271,68 cifra capitale, oltre IVA.

EURO 462.375,84 interessi al saggio legale sul capitale maturato anno per anno dall'01/01/2001 all'8/3/2018

EURO 601.849,00 interessi di mora giudiziale dal 9/3/2018 sino al 7/2/2020

Oltre interessi che matureranno al tasso di mora sulla cifra capitale successivi alla pronuncia della sentenza sino al saldo.

COMPENSI SPETTANTI AL COLLEGIO ARBITRALE: EURO 150.000,00 (gran parte già liquidati in corso di Arbitrato).

Inoltre, con specifico riferimento alla sentenza del Tribunale di Milano (RGN 8098/2019) prodotta da parte attrice nel giudizio arbitrale, il Collegio ha ritenuto che essa *"costituisce condanna del condebitore solidale. Ciò non esclude che questo Collegio Arbitrale emetta autonoma condanna per le medesime voci, con la sola conseguenza che parte attrice non potrà chiedere gli importi per cui abbia già ottenuto il pagamento da parte di ATM, ai sensi dell'art. 1292 c.c."*.

Conseguentemente il Comune di Cinisello Balsamo ha indirizzato a ATM un atto di diffida e messa in mora in data 20/02/2020 prot. n. 13927 nel quale ha significato che i predetti importi (sia a titolo di sorte capitale sia di interessi) corrispondono a obbligazioni della stessa ATM e ha invitato la medesima Società a:

- dare evidenza dei pagamenti effettuati a favore della Società C, s.r.l. sulla base della richiamata sentenza del Tribunale di Milano (n. 8098/2019), così da scongiurare, in ogni caso, rischi di duplicazioni di pagamento;

- procedere al pagamento della somma di Euro 4.986.996,52 oltre gli interessi maturati e maturandi sino al soddisfo, oltre IVA e spese per i compensi arbitrali liquidati a carico delle parti in solido nella misura di euro 150.000,00, oltre IVA e comunque di procedere al pagamento della diversa maggiore o minore somma dovuta alla C. s.r.l. per i titoli e le ragioni tutte azionati in arbitrato, dedotti i pagamenti già effettuati in ordine ai predetti titoli a favore della medesima Società sulla base della predetta sentenza del Tribunale di Milano;

- Con atto di Giunta Comunale n. 50 del 12/3/2020 avente ad oggetto *"AUTORIZZAZIONE AD IMPUGNARE IL LODO ARBITRALE RELATIVO ALLA QUESTIONE SITAM E AD AGIRE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI ATM SPA"* è stato disposto di ricorrere in appello avverso il suddetto lodo arbitrale, con proposizione di istanza cautelare tesa ad ottenere la sospensione del provvedimento impugnato.

Sempre nella medesima Deliberazione di Giunta n. 50 è stato disposto di intraprendere ogni più opportuna azione in sede giurisdizionale anche nei confronti di ATM spa, eventualmente anche in via transattiva e stragiudiziale previa ovviamente valutazione dell'azione ritenuta più idonea in relazione al contenuto ed alla validità delle clausole di cui alle convenzioni regolanti i rapporti tra l'Ente e la Società.

In data 27/02/2020 il lodo arbitrale depositato presso il Tribunale di Monza è stato reso esecutivo ex art. 824 bis c.p.c. e poi notificato in data 22/04/2020 presso il domicilio eletto nello studio del Difensore

Preso atto che sulla base delle statuizioni di condanna contenute nel lodo arbitrale - come sopra descritte - l'esborso a carico dell'Ente è pari alla misura che segue:

1. l'importo capitale è pari ad **€ 3.922.771,68**;
2. gli interessi moratori stabiliti nel lodo dall'1/01/2001 all'8/3/2018 sono pari ad **€ 462.375,84**
3. gli interessi di mora giudiziale ex art. 1284 comma 4 c.c sull'intero capitale maturato dal 9/3/2018 al 7/2/2020 - come già determinati dal lodo - sono pari ad **€ 601.849,91**
4. l'iva su capitale nella misura del 10% (su servizio di trasporto) è pari ad **€ 392.277,17**
5. spese legali residue ancora da versare a favore del Presidente del Collegio ammontano ad **€ 19.240,00** (comprensivi di oneri, accessori e spese vive):
6. gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 sulla cifra capitale successivi alla pronuncia e quindi dall'8/2/2020 sono stati quantificati sino al saldo ipotetico del 20/08/2020 (194 giorni) nella misura di **€ 166.798,40**. L'importo è suscettibile di variazione in più o meno in dipendenza della data di effettivo pagamento.

Il totale quindi ammonta ad euro **€ 5.565.313,00** salvo l'eventuale variazione in più o in meno degli interessi moratori dall'8/2/2020 in funzione dell'effettivo soddisfo ed escluse le spese di registrazione dell'atto il cui dato non è ancora disponibile.

- in ossequio al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., regola n. 5.2, punto 3, lettera h), l'importo totale necessario è stato in parte accantonato e previsto dell'apposito "Fondo rischio contenziosi" quale parte integrante della parte "accantonata" dell'Avanzo di Amministrazione;
- L'enunciata regola è sostanzialmente coerente con le nuove norme del bilancio armonizzato e segnatamente con il principio della competenza finanziaria potenziata in ossequio al quale le obbligazioni passive sono registrate in contabilità, a fini di reperimento della relativa copertura, a carico dell'esercizio in cui si perfezionano, ma vanno imputate al bilancio l'esercizio di scadenza; si tratta di regola che garantisce la neutralità finanziaria delle scelte concrete di strategia processuale idonee a paralizzare l'automatica esecutività delle sentenze non definitive, eventualmente adottate dall'Ente interessato ed alle quali è legato il venir meno del detto requisito di qualificazione della passività in termini di debito fuori bilancio riconoscibile ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. 267/2000.
- le risorse occorrenti sono state individuate per una parte mediante l'applicazione dell'avanzo accantonato per contenziosi e avanzo libero, e la restante parte con risorse correnti previste nel bilancio di previsione 2020-2022 in fase di approvazione, così come meglio rappresentato nel dispositivo del presente atto;
Considerato che:
- il Lodo arbitrale di cui trattasi è equiparabile ex art. 824 bis c.p.c. a sentenza dell'autorità giudiziaria ed è stato reso esecutivo in data 27/02/2020 ex art. 825 c.p.c. con decreto del Tribunale di Monza, Proc. N. 2108/2019 VG;
- lo stesso, quindi, rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni

- caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, dichiarando l'immediata esecutività del presente atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Settore Gestione del Territorio - Servizio Trasporti e Viabilità - la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti espressi come da allegato Report 1

D E L I B E R A

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio a seguito di Lodo Arbitrale reso in data 7/2/2020 per l'importo complessivo di € **5.565.313,00** , come dettagliato e rappresentato nella parte narrativa della presente deliberazione, dando atto che le eventuali variazioni riferite alle componenti degli interessi, alle spese di registrazione del lodo e quant'altro variabile sarà definitivamente assunto con successive determinazioni allorquando gli importi saranno definitivamente noti al momento della liquidazione;
- 3) Di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputato sul bilancio di previsione 2020-2022 in fase di approvazione come segue:
 - euro 2.466.835,29 al capitolo 1390005 rubricato "Trasporto pubblico: definizione contenzioso linee circolari-prestazioni di servizi" - piano dei conti finanziario 1.03.02.15.000, finanziato con avanzo da accantonamento per contenziosi mediante applicazione della parte specificamente accantonata dell'avanzo di amministrazione 2019;
 - euro 682.308,71 al capitolo 1390005/1 rubricato "Trasporto pubblico: definizione contenzioso linee circolari- prestazioni di servizi" - piano dei conti finanziario 1.03.02.15.000, finanziato con applicazione dell'avanzo di amministrazione libero rilevato dal Rendiconto 2019;
 - euro 1.165.904,85 al capitolo 1390005/2 rubricato "Trasporto pubblico: definizione

contenzioso linee circolari-prestazioni di servizi” - piano dei conti finanziario 1.03.02.15.000, finanziato con entrate correnti;

euro 1.231.024,15 al capitolo 1390005/3 rubricato “Trasporto pubblico: oneri da contezioso su linee circolari - piano dei conti finanziario 1.10.05.04.001, finanziato con entrate correnti;

euro 19.240,00 al capitolo 1390005/4 rubricato “Trasporto pubblico: spese legali per contezioso su linee circolari - piano dei conti finanziario 1.03.02.11.006, finanziato con entrate correnti;

- 4) Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto per le ragioni esplicitate in narrativa;
- 5) Di prendere atto che, sussistendone le ragioni, in forza della deliberazione giunta n. 50 del 12/3/2020 avente ad oggetto” *AUTORIZZAZIONE AD IMPUGNARE IL LODO ARBITRALE RELATIVO ALLA QUESTIONE SITAM E AD AGIRE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI ATM SPA*“, l'Amministrazione ha già proceduto in appello nelle sedi competenti dal momento che il presente atto non costituisce acquiescenza alla decisione arbitrale;
- 6) Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

Sono presenti all'appello 20 Consiglieri; 3 entrano nel corso della seduta.

In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto.

L'Assessore De Cicco illustra l'argomento. Si apre una discussione (omissis, trascrizione allegata al presente atto).

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione l'argomento in oggetto ("*Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di lodo arbitrale reso in data 7 febbraio 2020 in materia di tariffazione integrata relativa al trasporto pubblico locale*") e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0002):

Al momento del voto non è presente la Consigliera Salmi

Componenti presenti:	n.22
Votanti:	n.22
Voti favorevoli:	n.22
Voti contrari:	n.00
Astenuti:	n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il Presidente mette poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0004):

Al momento del voto non sono presenti i Consiglieri Meroni e Salmi

Componenti presenti:	n.22
Votanti:	n.22
Voti favorevoli:	n.22
Voti contrari:	n.00
Astenuti:	n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Papini Luca

Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo